

Saranno utilizzabili solo dopo apposito provvedimento ministeriale

Calze da neve fuorilegge

Non equivalgono alle catene. Si rischia la multa

DI STEFANO MANZELLI

Rischia la multa l'autista che in caso di maltempo con obbligo di catene a bordo riveste le ruote del veicolo con i dispositivi tessili supplementari di aderenza. In mancanza di una attestazione ministeriale ad hoc infatti questi sistemi non possono ancora considerarsi equivalenti alle catene o ai pneumatici da neve. È questa la conseguenza operativa più prudente, nonostante il Tar Lazio, sez. III-ter, con l'ordinanza di sospensione n. 4432 del 7 dicembre 2012 abbia messo in dubbio il parere negativo del ministero sull'equivalenza specificamente richiesta da un produttore di calze da neve. Con l'approssimarsi del periodo invernale è tornato di viva attualità il problema delle dotazioni necessarie per la guida in caso di neve e ghiaccio, in particolare quando è vigente l'obbligo di circolazione con catene da neve. L'art. 6 del codice stradale ora prevede (dopo la retromarcia dell'ultima ora contenuta nella legge di



stabilità) la possibilità da parte dell'ente proprietario della strada «di prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdruciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio». L'art. 122 del regolamento stradale sancisce di fatto l'equivalenza tra le catene e i pneumatici invernali. Per uniformare i requisiti di sicurezza dei sistemi supplementari di aderenza, il ministero dei trasporti ha quindi adottato il decreto 13 marzo 2002. In buona sostanza solo le tradizionali

catene da neve metalliche e i pneumatici da neve ricadono dentro questa classificazione. Con il dm 10 maggio 2011 le cose stanno però per cambiare. Specifica infatti questo provvedimento che dal 1° aprile 2013 sarà

abrogato il dm 13 marzo 2002 e nel frattempo possono già essere utilizzati anche in Italia dispositivi la cui validità deve essere però preventivamente valutata dal ministero dei trasporti. Ed è proprio contro un parere negativo di equivalenza espresso dal Mit che gli interessati hanno proposto ricorso al Tar Lazio ottenendo la sospensiva del 7 dicembre. Quindi al momento resta tutto congelato. Per circolare in regola con ghiaccio e neve in Italia è necessario avere al seguito gomme invernali o catene tradizionali.



ELEZIONI/Dopo il passo indietro di Siciliotti, oggi Longobardi decide il suo futuro

Commercialisti, lista unitaria cercasi per il bene della categoria

DI SIMONA D'ALESSIO

«Lista unitaria» cercasi per il bene dei commercialisti. E, intanto, si rafforza il richiamo al senso di responsabilità per riparare al danno d'immagine di una categoria che ha visto le elezioni per il rinnovo dei vertici trasformarsi in una battaglia a colpi di ricorsi, culminata nel commissariamento del Consiglio nazionale dell'ordine da parte del ministero della giustizia. Dopo il passo indietro del presidente uscente Claudio Siciliotti e alla vigilia della riunione del gruppo che sostiene lo sfidante Gerardo Longobardi («valuterò la situazione con i colleghi e prenderò la mia decisione», dichiara senza anticipare le mosse) i sindacati tirano le somme. E, pur confessando di avere ancora l'amaro in bocca, cercano di intravedere gli scenari futuri. Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, ricorda che «la nostra organizzazione ha promosso un sondaggio interno, da cui emerge che la maggioranza vorrebbe uscire fuori, a questo punto, una lista unitaria caratterizzata da un forte spirito di rinnovamento. Il dietrofront dell'ex numero uno in lizza per la riconferma, continua in un colloquio con *ItaliaOggi*, «è stato

un atto doveroso, però evidentemente non è sufficiente. Constatato che, mentre gli avvocati conquistavano il via libera parlamentare alla riforma del loro ordinamento, marcando la differenza



con le altre figure, noi dimostravamo debolezza subendo, nelle stesse settimane, l'approvazione della legge sulle professioni non regolamentate. Occorre conferire unitarietà e autorevolezza a un organismo che, invece, l'ha persa. Molti degli attori protagonisti della vicenda», evidenzia Cuchel, «di entrambe le componenti («Vivere la professione» di Siciliotti e «Insieme per la professione» di Longobardi, ndr) dovrebbero cercare di creare i presupposti perché si ritrovi, con il buonsenso, un percorso

comune. Senza più divisioni».

«Eravamo rimasti neutrali nella competizione, adesso però, avendo sotto gli occhi una categoria allo sbando, chiediamo a gran voce un gesto di responsabilità» che si concretizzi nella «formazione di una lista unitaria, anche perché i tempi stringono: andare al voto per il rinnovo del Cndcec il 20 febbraio, significa che il 20 gennaio bisogna aver presentato le candidature», interviene Eleonora Di Vona, alla guida dell'Unione giovani dottori commercialisti.

«Non ci sono soluzioni alternative a una sintesi fra i membri dei due schieramenti», incalza, osservando di credere «ci sia del buono nelle due squadre». E, infine, rammaricato Franco Carella, presidente dell'Associazione italiana dottori commercialisti, poiché la «lunga campagna elettorale» ha relegato in secondo piano questioni rilevanti come «l'elenco dei revisori presso le pubbliche amministrazioni e le ormai ex professioni non riconosciute». Siciliotti «non avrebbe dovuto fare prima il passo in avanti, avendo affermato, in precedenza, che non avrebbe corso per un altro mandato. Ci sono stati errori nel gruppo di Longobardi, ma vi si può porre rimedio, senza che il candidato debba arretrare», conclude.

© Riproduzione riservata

COMMERCIALISTI

Contributi, conguaglio entro il 31/1

DI SIMONA D'ALESSIO

Entro il 31 gennaio 2013 dovrà essere versato il conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili. A ricordarlo l'informativa 91/2012 del 18 dicembre scorso (firmata dal consigliere tesoriere Giuliano Bond, qualche giorno dopo il commissariamento deciso dal ministero della giustizia, si veda *ItaliaOggi* del 13/12/2012), indirizzata ai presidenti dei consigli degli ordini, che definisce i criteri per il computo: l'importo sarà definito tenendo conto del fatto che «il contributo annuale determinato dal Consiglio nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall'ordine territoriale, deve essere versato al Cndcec anche in caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell'anno», la quota, in caso di trasferimento, è dovuta all'ordine territoriale che l'ha effettivamente riscossa, «i passaggi dall'albo all'elenco, e viceversa, nell'ambito del medesimo ordine non contribuiscono al calcolo complessivo» e, infine, come previsto dagli artt. 7 e 8 del regolamento per la riscossione, le somme dovute dagli iscritti morosi (per i quali si è provveduto alla sospensione) «sono sottratte, per il primo anno, dal calcolo complessivo del conguaglio».

Pertanto, si legge, il conguaglio per l'anno 2012 sarà dato dalla «differenza fra il contributo determinato in base ai criteri» sopra esposti e quello conteggiato «sulla base degli iscritti al 31/12/2011». Il Consiglio nazionale si riserva di applicare gli interessi di mora sui ritardati pagamenti; si rammenta, inoltre, che gli ordini sono «responsabili dell'esazione dei contributi dovuti al Consiglio nazionale», mentre nei confronti di coloro che si renderanno morosi è applicabile l'art. 54, comma 1, del dlgs 139/2005. I contributi dovranno essere versati tramite bonifico bancario intestato al Cndcec presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Roma, agenzia 00290, via Parigi 13/15 - 00185 Roma (Codice Iban IT03 X030 6903 2131 0000 0007 604).